

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2929 del 11/06/2018
Oggetto	Modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale1 (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Loc. Crespellano in Via Moretto snc Comune di Valsamoggia, e gestito dal Consorzio Trasporti Valsamoggia S.C.R.L. C.F. 02485440370 e P.IVA 00582171203, con sede legale a Valsamoggia (BO) in Via Provinciale Est, 18G Loc. Bazzano.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3052 del 11/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale² (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Loc. Crespellano in Via Moretto snc Comune di Valsamoggia, e gestito dal Consorzio Trasporti Valsamoggia S.C.R.L. C.F. 02485440370 e P.IVA 00582171203, con sede legale a Valsamoggia (BO) in Via Provinciale Est, 18G Loc. Bazzano.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA³ prot. 51326 del 17/04/2015, rilasciata al **CTV Consorzio Trasporti Valsamoggia S.C.R.L.** in data 17/04/2015 dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, per Loc. Crespellano in Via Moretto snc Comune di Valsamoggia. In particolare si modifica e sostituisce l'allegato B dell'AUA vigente, relativo alla gestione in comunicazione della matrice rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, con il corrispondente allegato al presente atto.
2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel documento "**Allegato B**" unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e, dovrà essere allegato e conservato a cura del

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Provvedimento AUA adottato dalla Città metropolitana di Bologna con Determina Num. 909/2015 P.G.51326/2015 del 17/04/2015 successivamente rilasciato con provvedimento dal SUAP prot. 51326 del 17/04/2015.

³ Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Titolare dell'impianto.

4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Il **CTV Consorzio Trasporti Valsamoggia S.C.R.L.**, ha presentato in data 11/12/2017 prot. 61440 al S.U.A.P. dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, tramite la delegata Dr.ssa Giusti Elena, una domanda di variazione non sostanziale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice rifiuti, pervenuta ad ArpaE in data 26/01/2018 al PGB0/2018/2051. Nello specifico è stato richiesto l'inserimento della tipologia 7.2.3⁵ lettera d "*rifiuti di rocce da cave autorizzate*".

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, valutata la documentazione pervenuta ha sospeso il procedimento e richiesto integrazioni con nota PGB0 2987 del 06/02/2018, e contestualmente con nota PGB0 2994 del 06/02/2018 è stato richiesto il parere alla Città metropolitana di Bologna in quanto l'impianto ricade in aree normate dall'art 5.3 delle norme tecniche del PTCP.

La Città metropolitana di Bologna ha trasmesso il parere di competenza acquisito agli atti PGB0 3590/2018 13/02/2018, specificando che l'attività oggetto di variazione di AUA è compatibile con le disposizioni del PTCP.

Successivamente in data 04/04/2018 PGB0 7943/2018 il consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, in data 04/05/2018 ha presentato ulteriore documentazione integrativa volontaria acquisita agli atti PGB0 10426/2018 del 04/05/2018.

In data 23/05/2018, il Comune di Valsamoggia ha trasmesso il parere⁶ di conformità urbanistica specificando che l'area ricade in Ambito Produttivo Comunale APC di cui all'art. 6.3 del PSC e 4.4.1. del RUE. con destinazione F4 "impianti per l'ambiente", detto uso è sempre ammesso in dette aree.

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Del D.M. 05/02/1998

⁶ Acquisito agli atti con PGB0 11877/2018 del 23/05/2018

Acquisiti i necessari pareri di competenza e le relative integrazioni ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 si propone la variazione dell'A.U.A. e modificare l'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale prot. 51326 del 17/04/2015⁷, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento, con particolare riferimento agli allegati A, di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 16/04/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 già introitati, ai sensi del cod.12.04.04.02 del tariffario ARPAE .**

Bologna, data di redazione 11/06/18

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Adottato dalla Città metropolitana di Bologna con Determina Num. 909/2015 P.G.51326/2015 del 17/04/2015

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae"; della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE; della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CTV Consorzio Trasporti Valsamoggia S.C.R.L. Comune di Loc.
Crespellano in Via Moretto snc Comune di Valsamoggia (BO)
ALLEGATO B

matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.152/2006
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non
pericolosi destinati al riutilizzo

Variazione e aggiornamento dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di modifica di A.U.A, dell'impresa CTV Consorzio Trasporti Valsamoggia S.C.R.L. sede operativa Comune di Loc. Crespellano in Via Moretto snc Comune di Valsamoggia (BO), sede legale a Valsamoggia (BO) in Via Provinciale Est, 18G Loc. Bazzano.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: R5 - Classe 4.

1. Motivazione

Il CTV Consorzio Trasporti Valsamoggia S.C.R.L., ha presentato in data 11/12/2017 prot. 61440 al S.U.A.P. dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, tramite la delegata Dr.ssa Giusti Elena, una domanda di variazione non sostanziale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice rifiuti, pervenuta ad Arpae in data 26/01/2018 al PGB0/2018/2051. Nello specifico è stato richiesto l'inserimento della tipologia 7.2.3¹ lettera d "*rifiuti di rocce da cave autorizzate*" senza prevedere modifiche ai sistemi di trattamento e recupero rispetto a quanto autorizzato.

2. Descrizione impianto

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

¹ Del D.M. 05/02/1998

Il sito occupa una superficie di circa 4600 mq, in Loc. Crespellano in Via Moretto snc Comune di Valsamoggia. Le Norme Tecniche di Attuazione del Comune classificano l'area come Ambito Produttivo Comunale APC di cui all'art. 6.3 del PSC e 4.4.1. del RUE. con destinazione F4 "impianti per l'ambiente", detto uso è sempre ammesso come confermato da parere favorevole trasmesso dal Comune di Valsamoggia in data 23/05/2018 agli atti con PGBO 11877/2018.

Dall'esame del PTCP² emerge che l'impianto è localizzato in area dove insistono vincoli ambientali specifici normati dagli artt. 5.3 del PTCP "*zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di Tipo B*", trattandosi di rifiuti non pericolosi l'attività è compatibile con detti vincoli così come confermato dall'art. 14.4 comma 2 e con l'allegato O alle norme del PTCP.

La Città metropolitana di Bologna ha espresso parere favorevole inerente la conformità alle norme del PTCP prot. del 8243 del 12/02/2018, acquisito agli atti PGBO2018/3590 13/02/2018.

L'attività di recupero di rifiuti consiste principalmente nella frantumazione con riduzione volumetrica, separazione e vagliatura di rifiuti di demolizione, e riduzione volumetrica del conglomerato bituminoso di scarifica del manto stradale. Per lo svolgimento di questa attività di lavorazione l'impianto utilizza periodicamente un mezzo mobile.

3. Valutazioni dell'Ufficio

Si propone la modifica dell'iscrizione dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

4. Attestazione

Si conferma l'iscrizione del società CTV Consorzio Trasporti Valsamoggia S.C.R.L per l'impianto in Loc. Crespellano in Via Moretto snc Comune di Valsamoggia (BO), al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n. 163852/14 del 19.11.2014.**

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

² Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

			t/a	mc (*)
ALLEGATO	1.1	DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI	14.000	7.400
OPERAZIONE DI RECUPERO ed ATTIVITÀ'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE		
TIPOLOGIA ATTIVITÀ'	ed 7.1/3 a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904		
TIPOLOGIA ATTIVITÀ'	ed 7.2.3 d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER: 010399, 010408, 010410, 010413		
TIPOLOGIA ATTIVITÀ'	ed 7.6/3 c	Conglomerato bituminoso CER 170302		

* Capacità di stoccaggio impianto

• **Operazione di recupero R5**

- b) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 14.000 tonnellate/anno.
- c) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D. lgs 152/2006e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.05/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.;

• **Condizioni generali**

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.;
- f) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 05/02/1998.

6. Avvertenze

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente⁷, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 258,23 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario

Banca Unicredit spa - sul conto corrente **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

⁷ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

⁸ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹.

7. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata per quanto concerne il lay out impiantistico gestione rifiuti, è quella acquisita agli atti con PGBO n. 2051 del 26/01/2018.

⁹ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.